



POLICY CONTRO LE MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO, COMPORTAMENTI SESSUALMENTE INAPPROPRIATI, MOBBING ED ATTI DI BULLISMO

1. Premessa

La presente Policy ha lo scopo di delineare la volontà di Sapis nel sostenere un ambiente di lavoro partecipativo e professionale, estraneo da qualsiasi forma di molestia, di comportamenti sessualmente inappropriati, mobbing e di atti di bullismo.

La finalità del presente documento è quella di individuare e vietare ogni comportamento sopra descritto, tutelando i soggetti segnalanti, da eventuali atti ritorsivi.

La presente Policy sancisce che ogni atto di molestia, di comportamento sessualmente inappropriato, mobbing o di bullismo costituisca una minaccia per la dignità della persona e comprometta la serenità dell'ambiente lavorativo, potendo ledere la salute, la fiducia, il clima lavorativo e la reputazione aziendale.

Si sottolinea che i comportamenti enunciati non saranno in alcun modo tollerati.

La presente policy si applica a tutti i comportamenti adottati sul luogo di lavoro, a prescindere dal sesso e dal ruolo. Per luogo di lavoro si intendono sia la sede lavorativa abituale, sia gli eventi, anche svolti al di fuori della stessa, ma comunque collegati all'ambito lavorativo (es. trasferte, fiere, riunioni, situazioni sociali, ecc.).

2. Consapevolezza e partecipazione dei lavoratori

Tutti i dipendenti sono tenuti a contribuire al monitoraggio di eventuali comportamenti ritenuti lesivi della dignità, di seguito meglio specificati, ed alla salvaguardia della dignità delle persone, in quanto Sapis non tollera alcuna forma di molestia, comportamento sessualmente inappropriato o di bullismo.

2.1 Molestie

Sapis promuove un ambiente di lavoro basato sul rispetto reciproco e vieta qualsiasi forma di molestia, sia compiuta che tentata.

È interdetta qualsiasi forma di molestia basata sul sesso, sulla razza, sul credo religioso, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità, sulla gravidanza o sulla maternità, sui reati sessuali o stalking e su qualsiasi altra forma di categoria tutelata dalla legge.

Per molestie si intende qualsiasi forma di condotta, tentata o compiuta, fisica, verbale o psicologica, inappropriata ed inaccettabile, volta ad interferire con le prestazioni lavorative o con la dignità personale causando, nell'individuo colpito, uno stato di paura o ansia e che influenza le decisioni riguardanti l'occupazione e lo sviluppo professionale e, in ogni caso, crea un ambiente di lavoro intimidatorio ed ostile.

Alcuni esempi di molestia possono essere: epiteti, ingiurie, intimidazioni, la diffamazione, la derisione, la diffusione di informazioni personali, ecc.

Sapis non tollera e vieta ogni forma di molestia.

2.2 Comportamenti sessualmente inappropriati

Per comportamento sessualmente inappropriato si intende ogni forma di comportamento indesiderato che abbia una connotazione sessuale, laddove l'accettazione di tale comportamento non richiesto sia una condizione legata al lavoro e per cui l'accettazione o il rifiuto di tale condotta sia alla base di una decisione di lavoro che interferisca con la prestazione lavorativa dell'individuo o che crei un ambiente di lavoro intimidatorio.



POLICY CONTRO LE MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO, COMPORTAMENTI SESSUALMENTE INAPPROPRIATI, MOBBING ED ATTI DI BULLISMO

Un comportamento inappropriato sessualmente può essere adottato da qualsiasi persona ed è vietato a prescindere dal sesso o dal ruolo.

Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune condotte vietate in base alla presente Policy e che costituiscono comportamenti sessualmente inappropriati: atti fisici di natura sessuale, proposte sessuali indesiderate (richieste di favori sessuali accompagnate da minacce o promozioni riguardanti la prestazione lavorativa), gesti, ammiccamenti sconvenienti, atti ostili contro un individuo a causa del suo sesso, dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, ecc.

Sapir non tollera e vieta ogni forma di comportamento sessualmente inappropriato.

2.3 Bullismo

Per bullismo si intende il ripetersi di una violenza verbale o fisica, di natura minacciosa o mortificante, relativamente ad un altro soggetto.

Alcuni esempi sono le provocazioni, l'emarginazione, l'umiliazione, le calunnie, le aggressioni fisiche, ecc.

Sapir non tollera e vieta ogni forma di bullismo.

2.4 Mobbing

Per mobbing si intende una condotta del superiore gerarchico, del collega o dei colleghi, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si esprime in sistematici e reiterati comportamenti ostili che assumono forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psicofisico e del complesso della sua personalità.

Ai fini della configurabilità della condotta lesiva sono pertanto rilevanti i seguenti elementi:

- la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
- l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
- il nesso eziologico tra la condotta del superiore gerarchico o di uno o più colleghi o dei collaboratori e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore.

Sapir non tollera e vieta ogni forma di mobbing.

3. Modalità di segnalazione

Sapir sottolinea l'importanza della partecipazione dei dipendenti circa la segnalazione di eventuali episodi di molestia, comportamento sessualmente inappropriato, di mobbing o di bullismo. Inoltre, si impegna a tutelare le vittime o testimoni da eventuali atti di ritorsione, nel caso di segnalazione.

Nel caso si verifichi uno dei comportamenti sopra descritti, fatta salva la possibilità di ricorrere alle Autorità Competenti, il dipendente può segnalarlo direttamente all'Ufficio Risorse Umane o al proprio Responsabile o, laddove in cui questo sia coinvolto, al superiore gerarchico di quest'ultimo, il quale provvederà a coinvolgere l'Ufficio Risorse Umane.

Nel caso di segnalazione di un episodio di molestia, comportamento sessualmente inappropriato, mobbing o di bullismo, Sapir si impegna a gestire prontamente la segnalazione, adottando ogni misura necessaria al fine di garantire la riservatezza, nei limiti consentiti dalla necessità di effettuare delle indagini al fine di derimere la questione.



POLICY CONTRO LE MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO, COMPORTAMENTI SESSUALMENTE INAPPROPRIATI, MOBBING ED ATTI DI BULLISMO

I dipendenti sono tenuti a collaborare in sede di "indagini" finalizzate a chiarire la segnalazione e, a tal proposito, Sapir si impegna a tutelare i dipendenti da ogni forma di atto ritorsivo.

4. Azioni disciplinari

La violazione delle disposizioni contenute nella presente policy o dei principi in essa contenuti può comportare, a carico del dipendente responsabile della violazione, un provvedimento disciplinare proporzionato, incluso il licenziamento.

Inoltre, chiunque ponga in essere un atto ritorsivo nei confronti di un dipendente segnalante, compresi gli atti volti a tacitare il dipendente attraverso incentivi economici o altri benefici, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare.

Ravenna, 28/02/2023

Il Datore di Lavoro
Dott. Mauro Pepoli